

PRIME OSSERVAZIONI DI ANCI LOMBARDIA

PDL 249 “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti Istituzionale ed Economico”

Milano, 7 maggio 2015

Prot. 1555/15

Da una prima esamina dei contenuti del Progetto di Legge, riservandoci di fornire ulteriori contributi, si espongono le seguenti osservazioni.

Relativamente all'art 3 sulle fusioni per incorporazione

L'articolo 3, comma 1 lettera e), del pdl 249 assegna la facoltà alla Regione di assumere il referendum consultivo comunale, previsto dall'art.1 comma 130, L. 56/2014, quale alternativa all'effettuazione del referendum regionale, come disciplinato dall'articolo 9 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29 .

Anci Lombardia apprezza la volontà di uniformare la legislazione nazionale a quella nazionale eliminando così incertezze e contraddizioni che condizionano l'azione amministrativa e creano disorientamento nell'opinione pubblica.

Tuttavia sottolineiamo come La legge 56/2014 pone in capo ai comuni l'effettuazione del referendum consultivo delle fusioni per incorporazione che, come afferma la corte costituzionale nella recente sentenza 50/2015, risulta indefettibile, cioè deve necessariamente essere effettuato. La Corte Costituzionale ha ribadito la obbligatorietà del Comune a procedere al referendum consultivo con la sentenza 50/2015.

In questo senso non si capisce come la Regione possa possedere la "possibilità di assumere", in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'articolo 9 anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della L.R. 34/1983, i referendum già effettuati dai comuni interessati.

Si potrebbe verificare, in questo modo, il caso che Regione "non assuma" il referendum già svolto ed obblighi a ripeterne un altro con una complicazione conseguente delle norme e con un aggravio di spesa pubblica, contraddicendo così agli stessi giusti obiettivi che il pdl 249 si pone.

Si propone quindi la riformulazione della norma in modo che il Consiglio Regionale "assuma" il referendum consultivo promosso dal Comune ai sensi dell'art 1, comma 130, della L. 56/14:

"Art. 9 bis

(Referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo)

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7, comma 4 bis, il Consiglio regionale ~~delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere~~ assume, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'articolo 9 anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum già effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 4 e 4 bis del medesimo articolo.

2. Le spese dei referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7, comma 4 bis, sono rimborsate dalla Regione, ~~qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'articolo 9,~~ nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Il referendum di cui all'articolo 7, comma 4 bis, si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

- a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;
- b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;
- c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.

Relativamente all'art. 6

Si condividono i contenuti dell'art. 6 in quanto in linea con i confronti avuti tra ANCI Lombardia e il settore Semplificazione di Regione Lombardia in tema di agenda digitale dei Comuni. Si ritiene importante quanto esposto in termini di attività e risorse strumentali messe in campo per lo sviluppo di un sistema di innovazione degli enti locali. La cooperazione applicativa, il concetto di riuso, la messa a disposizione di risorse hardware di Regione Lombardia per i Comuni è una buona occasione a cui fa affiancata la capacità di investire in progetti di e-procurement che abbassino e ottimizzino le spese di investimento nel campo dell'innovazione tecnologica.

E' utile infine definire un catalogo regionale dei programmi informatici in riuso ma si chiede particolare attenzione all'iscrizione da parte di soggetti privati a questo strumento per cui si propone il seguente emendamento.

Proponiamo di inserire i seguenti artt:

Art. 6

Comma 1 lettera f 2 ter

La pubblicazione di open data su portale regionale di dataset comunali per garantire usabilità, utilità e utilizzo dei dati in formato open pubblicati sul portale di regione Lombardia sarà monitorata da Regione Lombardia di concerto con la rappresentanza degli enti locali.

Art 52 bis

Comma 3

I criteri di iscrizione dell'applicativo al catalogo pubblico avverrà secondo standard definiti da Regione Lombardia in coordinamento con le rappresentanze degli enti locali

Comma 4 Aggiungere alla fine: "...in un'apposita sezione speciale purché disponibili a logiche di riuso e riutilizzo gratuito."

Proposte di emendamenti di semplificazione su Leggi Regionali in tema di politiche per il Governo del Territorio

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 Legge per il Governo del Territorio

La modifica proposta tende ad introdurre una rilevante semplificazione nell'iter degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, ivi compresi quello regionale ed i PTCP provinciali, il cui adeguamento è sollecitato dalla recente normativa sul contenimento del consumo di suolo (L.R. 31/2014).

Infatti attualmente, alla luce delle linee guida vigenti (v. TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007 e relativi allegati) la fase di consultazione prevista dalla disciplina in materia di VAS (pubblicazione ed osservazioni), viene duplicata rispetto a quella analoga prevista dalla normativa urbanistica (artt. 13 , 14, 17 e 21 della L.R. 12/2005).

In pratica una volta elaborato, il piano urbanistico , con relativo rapporto ambientale, viene pubblicato con un termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni , al fine della emanazione del parere motivato dell'autorità competente ; poi viene adottato (per i piani comunali dal Consiglio Comunale , salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 12/2005) , nuovamente sottoposto a pubblicazione ed alla raccolta delle osservazioni , pareri etc, ed infine approvato.

Si tratta di un'inutile duplicazione che dilata i tempi, aggrava gli oneri a carico delle amministrazioni (ma anche dei privati nel caso di piani ad iniziativa privata) e risulta di dubbia compatibilità con l'art. 14 4° comma del D.Lgs 152/2006 per cui *"in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "*.

La maggior parte delle regioni italiane ha optato per soluzioni più aderenti a tale principio di economicità e semplificazione: Emilia Romagna, Veneto, Calabria, Abruzzo e Campania lo hanno fatto con delibere delle rispettive giunte, Toscana e Puglia lo hanno fatto con norme di legge.

Il testo proposto è analogo a quello in vigore nella Regione Puglia (art. 16 comma 4 della L.R. Puglia 14 dicembre 2012, n. 44).

Si propone:

All'art. 4 della L.R. 12/2005 dopo il comma 3 sexies, inserire il seguente:

"3 septies Per i piani e programmi previsti dalla presente legge in materia di governo del territorio, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente all'adozione della proposta di piano o programma e le consultazioni previste dalla normativa in materia di VAS vengono effettuate contemporaneamente alle fasi di deposito, pubblicazione e consultazione previste dalla presente disciplina."

L.R. 31/2014 (BURL n. 49, suppl. del 01 Dicembre 2014) Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato

In questi primi mesi di applicazione della Legge Regionale 31/14 tesa alla riduzione del consumo di suolo si sono verificate situazioni contraddittorie con gli obiettivi della legge. Diversi Comuni si trovano nella incertezza o impossibilità di procedere, pure volendolo, alla redazione di nuovi strumenti di governo del territorio con l'obiettivo di riduzione del consumo di suolo. In particolare i Comuni che hanno i documenti di piano scaduti prima dell'entrata in vigore della LR 31/14 sono impossibilitati a procedere alla nuova formulazione dello strumento di governo territorio.

Proponiamo, pertanto, alcuni emendamenti tesi a semplificare e dare certezza alle amministrazioni comunali ed agli operatori rispetto ai principi espressi dalla L.R. 31/14.

Al fine di rendere chiaro che il potere comunale, nelle more di adeguamento dei PTCP e dei PGT, non incorra in altro limite che non sia il divieto di nuovo consumo di suolo e ciò in coerenza con le finalità della legge, si propone una modifica dell'art. 5 al comma 4 e una modifica del c. 9 dello stesso articolo in quanto risulta irragionevole assoggettare i comuni ad una gravosa procedura che ne limita il potere di governo del territorio, peraltro riferita a situazioni rispetto alle quali i soggetti hanno dimostrato di non avere interesse alcuno

ART 5

(Norma transitoria)

1. La Regione integra il PTR con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b bis), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera p), della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ciascuna provincia e la città metropolitana adeguano il PTCP e gli specifici strumenti di pianificazione territoriale alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della presente legge e ai contenuti dell'articolo 19 della l.r. 12/2005, entro dodici mesi dall'adeguamento del PTR di cui al comma 1.
3. Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianificazione territoriale della città metropolitana, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i comuni adeguano, in occasione della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle disposizioni della presente legge.
4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT che non

comportino nuovo consumo di suolo ~~[diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica e progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di incentivarne o accelerarne l'attuazione]~~, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.

[Nelle more dell'adeguamento di cui al precedente c.3, i comuni il cui Documento di Piano è decaduto prima dell'entrata in vigore della presente Legge approvano il nuovo Documento di Piano senza aumento della superficie di suolo edificabile prevista dal Documento di Piano scaduto, ovvero un Documento di Piano in riduzione di detta quantità]

5. I comuni approvano, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, i PGT o le varianti di PGT già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, rinviando l'adeguamento di cui al comma 3 alla loro successiva scadenza; tale procedura si applica anche ai comuni sottoposti alla procedura di commissariamento di cui all'articolo 25 bis della l.r. 12/2005. La validità dei documenti comunali di piano, la cui scadenza intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, è prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento.

6. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve intervenire entro trenta mesi da tale ultima data. Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia già pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché alla adozione e approvazione definitiva in conformità all'articolo 14 della l.r. 12/2005. La relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 è tassativamente stipulata entro dodici mesi dall'intervenuta esecutività della delibera comunale di approvazione definitiva.

7. In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6 l'interessato può chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente della competente struttura regionale, ricevuta l'istanza, procede ai fini dell'intimazione al comune di adempiere entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'intimazione. Nel caso di ulteriore inerzia del comune, comunque comprovata, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta nel termine dei sette giorni successivi alla scadenza della diffida. Il commissario ad acta così designato esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria tecnica, adozione, approvazione e convenzionamento secondo necessità. A far tempo dalla nomina del commissario ad acta, il comune non può più provvedere sull'istanza.

8. Per i piani attuativi tempestivamente attivati ai sensi del comma 6, il comune può prevedere che la relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 consenta la dilazione di pagamento degli importi dovuti, ai sensi del comma 1, lettera a), del predetto articolo e a titolo di monetizzazione di cessioni di aree, fino ad un massimo di sei rate semestrali, ciascuna di pari importo, da corrispondersi a far tempo dal diciottesimo mese successivo alla stipula della convenzione stessa.

9. Con riguardo ai piani attuativi, per i quali non sia tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 6 o il proponente non abbia adempiuto alla stipula della convenzione nei termini ivi previsti, i comuni *[provvedono allo stralcio della previsione]* ~~con motivata deliberazione di consiglio comunale, sospendono la previsione di PGT sino all'esito del procedimento di adeguamento di cui al comma 3 e, entro i successivi novanta giorni, verificano la compatibilità delle previsioni sospese con le prescrizioni sul consumo di suolo~~

~~previsto dal PGT, disponendone l'abrogazione in caso di incompatibilità assoluta, ovvero
impegnando il proponente alle necessarie modifiche e integrazioni negli altri casi~~
10. ...